

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 16 – Cooperazione.

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Tipologia d'intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Azione b2) Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte per la valorizzazione dei cereali destinati all'alimentazione umana

Art. 1

(Finalità)

Con il presente avviso si intende incentivare la filiera corta attuata attraverso la cooperazione tra imprese agricole ed imprese agro-alimentari che trasformano e vendono direttamente il prodotto delle imprese produttrici agricole e che si collocano come unici intermediari tra agricoltori e mercato, acquistando direttamente dall'agricoltore e incaricandosi di tutte le fasi necessarie a far giungere il prodotto finale sul mercato.

Nello specifico, le risorse messe a disposizione con il presente avviso sono finalizzate all'incentivazione di aggregazioni di filiera corta nel campo della cerealicoltura che, come evidenziato nell'analisi di contesto del PSR dell'Umbria 2014-2020 relativa alla "competitività della filiera cerealicola", rappresenta, sia in termini di PLV, che di numero di aziende interessate, che di ettari coltivati, il settore più significativo della produzione agricola regionale, a cui fa da corollario un'estesa e forte presenza del settore della trasformazione primaria e secondaria dei cereali.

La filiera corta, che mette insieme gli agricoltori, che producono e vendono la materia prima, e la parte industriale, che si impegna ad acquistarla e trasformarla, è lo strumento per ottenere un incremento del valore aggiunto da ridistribuire tra i produttori Umbri di cereali, incremento di valore aggiunto determinato proprio dalla trasformazione di cereali prodotti in ambito regionale, da parte dei trasformatori con sede regionale, in una gamma di prodotti per l'alimentazione umana contraddistinti dalla certa provenienza locale della materia prima utilizzata.

Art. 2

(Modalità operative)

Le presenti Disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1578 del 28/12/2018 tutte le procedure di selezione e gestione riferite alla Misura 16 – Sottomisura 16.4. Tipologia di Intervento 16.4.1 Azione b2 sono poste in capo al Servizio Aiuti alle Imprese Agricole.

Le erogazioni ai beneficiari finali saranno effettuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Il capofila che intende cooperare per creare una filiera corta propone per il sostegno un programma di investimenti coordinato per realizzare operazioni sinergiche nell'ottica della valorizzazione dei

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

cereali destinati all'alimentazione umana, come individuato nell'analisi di contesto contenuta nel programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

Art. 3

(Termini di presentazione delle domande)

Il capofila del partenariato che intende costituire una filiera corta, come unico intermediario che acquista direttamente dai produttori agricoli coinvolti, presenta una domanda di sostegno ai sensi della Misura 16 – Sottomisura 16.4. Tipologia di Intervento 16.4.1 Azione b2 utilizzando la procedura SIAR ed invia la domanda, debitamente firmata, unitamente agli allegati A1 e A2 debitamente compilati, **entro il 12 aprile 2019**, all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it. La domanda presentata dal partenariato verrà valutata secondo i criteri di selezione declinati all'art. 8. Qualora il partenariato venga ammesso a beneficiare degli aiuti, il capofila e i singoli partner **hanno 90 giorni di tempo**, dalla data di comunicazione dell'ammissibilità, per elaborare ed inviare, mediante procedura SIAR, le documentazioni previste dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 e dal bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n.11225 del 30/10/2017 a seconda della tipologie di investimenti afferenti alle aziende agricole partner o al capofila per il settore della trasformazione. Atteso che, ai sensi del presente avviso, vengono finanziati esclusivamente investimenti strettamente connessi alla strategia di filiera corta, qualora il capofila o i partner siano già titolari di domande, ammesse ma non finanziate, presentate ai sensi di precedenti bandi a valere sulle tipologie d'intervento 4.1 e 4.2, sono tenuti a proporre nel termine 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla nuova domanda SIAR contenente i soli investimenti conformi al presente avviso, per i quali verrà mantenuta la data di eleggibilità delle spese della precedente domanda, una rettifica della vecchia domanda escludendo gli investimenti per i quali si richiede il sostegno ai sensi della Tipologia di intervento 16.4.1 azione b2.

Art. 4

(Definizioni)

4.1 - IMPRESA AGRICOLA.

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerate imprese agricole quelle in possesso di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo ATECO 2007 dal 01.11.10 al 01.70.00 ed iscritte alla CCIAA con sede legale in Umbria o con unità locali ubicate in Umbria che risultino, al momento della presentazione della domanda di sostegno, nel certificato di iscrizione alla CCIAA; anche le unità locali dovranno avere codice ATECO 2007 dal 01.11.10 al 01.70.00.

4.2 - IMPRESA AGRO-ALIMENTARE.

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerate imprese agroalimentari quelle in possesso di codice di classificazione ATECO 2007 dal 10.1 al 10.9, iscritte alla CCIAA con sede legale in Umbria o con unità locali ubicate in Umbria e che producono prodotti a base di cereali o loro derivati destinati all'alimentazione umana; ovvero le cooperative agricole con codice ATECO 01 che trasformano i cereali dei soci conferenti in prodotti a base di cereali o loro derivati destinati all'alimentazione umana.

4.3 – COOPERAZIONE

Ai fini della Misura 16 si definisce come cooperazione la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata alla costituzione di una filiera corta, mediante appositi contratti che impegnano un capofila, unico intermediario tra produttori e mercato, all'acquisto dei prodotti - nello specifico del presente avviso cereali - dalle aziende agricole aderenti al progetto di filiera.

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

Oltre ai contratti di acquisto, il capofila e le sole aziende agricole produttrici che intendono realizzare operazioni di investimento da inserire nel progetto di filiera, debbono procedere alla costituzione di un'apposita associazione temporanea di scopo (ATS) mediante atto costitutivo nel quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di cooperazione, il proprio contributo alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati facendosi carico dei costi del progetto per quanto di competenza. L'associazione temporanea di scopo finalizzata alla filiera corta deve essere costituita con atto stipulato davanti ad un notaio e deve avere una durata almeno pari al periodo vincolativo quinquennale decorrente dalla data in cui viene autorizzato l'OP - AGEA al pagamento del saldo del sostegno.

Qualora i soggetti proponenti facciano già parte di un soggetto cooperativo regolarmente costituito non sono tenuti a costituire un'ATS, a condizione che tutti i soggetti facenti parte della filiera siano soci della cooperativa o che vi sia un impegno formalmente assunto ad accoglierli come soci, ed a condizione che con i soggetti medesimi sia stato stipulato un contratto per il ritiro del prodotto, ovvero, che le norme statutarie del soggetto cooperativo prevedano l'obbligo del conferimento e del ritiro dei prodotti per i quali è costituita la filiera corta.

4.4 – FILIERA CORTA

Ai fini del presente avviso pubblico sono definibili come filiera corta gli accordi commerciali tra imprese agricole che producono cereali ed un'impresa di trasformazione che si colloca come unico intermediario tra agricoltori e mercato. Al fine di massimizzare il valore aggiunto e la ricaduta positiva per i produttori agricoli coinvolti, il capofila del partenariato che intende costituire una filiera corta nel settore dei cereali, oltre a garantire l'acquisto della materia prima con contratti stipulati con gli agricoltori coinvolti, deve curare tutte le fasi di lavorazione della materia prima cereali acquistata dagli agricoltori, quali stoccaggio, molitura e trasformazione delle farine in prodotti destinati all'alimentazione umana, curandone anche la commercializzazione. Non è ammissibile al sostegno una filiera che si interrompe con il solo stoccaggio o con la trasformazione dei cereali in farine: per tali fasi il capofila trasformatore che produce prodotti per l'alimentazione umana può avvalersi anche di soggetti terzi.

I rapporti commerciali tra capofila, unico intermediario tra le aziende agricole produttrici ed i consumatori, vanno dimostrati attraverso l'esibizione di contratti stipulati sotto forma di scrittura privata con cui il capofila si impegna ad acquistare direttamente i cereali da imprese agricole operanti sul territorio regionale con almeno una propria unità produttiva. La durata dei contratti deve essere almeno quinquennale. Per i soggetti cooperativi il rapporto di filiera è dimostrato quando le norme statutarie del soggetto cooperativo prevedano l'obbligo del conferimento e del ritiro per i prodotti per i quali è costituita la filiera corta.

Art. 5

(Eleggibilità e congruità della spesa)

5.1 – Eleggibilità della spesa

Ai sensi del presente avviso sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal capofila o da soggetti partner della filiera corta successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno a valere sulla Tipologia di intervento 16.4.1 azione b2 o, se precedente, a condizione che sia stata presentata domanda a valere sul bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 o sul bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017.

Sono fatte salve le spese di cui dell'art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13, propedeutiche alla presentazione delle domande¹, che possono essere documentate anche se sostenute nei 12 mesi precedenti la presentazione di una domanda a valere sul presente avviso.

5.2 – Congruità della spesa

¹Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda, oltre ai costi amministrativi e notarili per la costituzione dell'ATS sostenuti dal capofila.

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

Per valutare la congruità di tutte le spese per acquisto di beni e servizi il capofila o i soggetti partner devono dimostrare di aver effettuato una selezione con le modalità previste dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 o dal bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n.11225 del 30/10/2017, a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila.

5.3 – Conflitti d'interesse

In osservanza dei principi in materia di conflitto d'interesse non sono ammissibili spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti detenuti e/o controllati dal beneficiario.

Si considerano controllate dal beneficiario le imprese nelle quali lo stesso possieda la maggioranza delle quote.

Art. 6

(Documentazione della spesa)

Le spese sostenute per l'acquisto di beni e/o servizi dovranno essere documentate con le modalità previste dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 o dal bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n.11225 del 30/10/2017, a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila.

Art. 7

(Condizioni e limitazioni)

7.1 - BENEFICIARI

Il capofila di un partenariato proponente un progetto di filiera corta per la produzione e trasformazione dei cereali per l'alimentazione umana che preveda la presenza di un unico intermediario che si impegna ad acquistare la materia prima, cereali, dalle imprese agricole partner ed a curare tutte le fasi di lavorazione dei cereali acquistati dagli agricoltori, quali stoccaggio, molitura e trasformazione delle farine in prodotti destinati all'alimentazione umana curandone anche la commercializzazione. Non è ammissibile al sostegno una filiera che si interrompe con il solo stoccaggio o con la trasformazione dei cereali in farine: per tali fasi il capofila trasformatore che produce prodotti per l'alimentazione umana può avvalersi anche di soggetti terzi che, comunque, non possono beneficiare degli aiuti ai sensi del presente avviso.

Il capofila o i partner, in quanto beneficiari di specifiche operazioni del progetto di cooperazione di filiera corta che rientrano tra quelle previste dalle Sottomisure 4.1 e 4.2 del programma, devono possedere i requisiti e rispettare le condizioni previste dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 o dal bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n.11225 del 30/10/2017, a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila.

7.2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il capofila, qualora il progetto di filiera corta venga ammesso, deve stipulare appositi contratti aventi la forma della scrittura privata con cui si impegna ad acquistare direttamente i cereali da imprese agricole operanti sul territorio regionale con almeno una propria unità produttiva. Quando il capofila è una cooperativa, le norme statutarie del soggetto cooperativo devono prevedere l'obbligo del conferimento e del ritiro per i prodotti per i quali è costituita la filiera corta.

I partner che realizzano investimenti per gli scopi della filiera devono costituire un'associazione temporanea di scopo (ATS) per la creazione di una filiera corta avente per oggetto la valorizzazione dei cereali e la loro trasformazione e commercializzazione in prodotti per l'alimentazione umana. L'ATS deve essere costituita mediante atto notarile con il quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, il proprio contributo alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati facendosi carico dei costi del progetto per quanto di competenza.

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

Nell'ATS deve essere, inoltre, dettagliatamente descritta la modalità con la quale il capofila trasferisce ai partner la quota di contributo pubblico spettante in funzione degli investimenti rendicontati ed ammessi.

Qualora i soggetti proponenti facciano già parte di un soggetto cooperativo regolarmente costituito non sono tenuti a costituire un'ATS a condizione che tutti i soggetti facenti parte della filiera siano soci del soggetto cooperativo o che vi sia un impegno formalmente assunto ad accoglierli come soci ed a condizione che con i soggetti medesimi sia stato stipulato un contratto per il ritiro del prodotto, ovvero, che le norme statutarie del soggetto cooperativo prevedano l'obbligo del conferimento e del ritiro per i prodotti per i quali è costituita la filiera corta. La modalità con la quale il capofila trasferisce ai partner la quota di contributo pubblico spettante in funzione degli investimenti rendicontati ed ammessi deve risultare da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7.3 - ZONE D'INTERVENTO

I contratti che saranno presi in considerazione ai fini della selezione del progetto di filiera sono esclusivamente quelli stipulati dal capofila con produttori di cereali operanti sul territorio regionale con almeno una propria unità produttiva².

Il capofila o i partner beneficiari di specifiche operazioni del progetto di cooperazione di filiera corta sono esclusivamente imprese agroalimentari ed agricole con codice di attività ATECO prevalente agricolo o agroalimentare operanti sul territorio regionale con almeno una propria unità produttiva.

In ogni caso, qualora il progetto preveda la realizzazione di investimenti, i beni immobili o strumentali fissi realizzati con il supporto delle specifiche Sottomisure debbono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili del capofila o di partner della filiera corta con unità produttiva sul territorio regionale ed ubicati stabilmente nell'unità produttiva in Umbria.

7.4 - LIMITAZIONI

Ai fini del numero di imprese agricole ed agro-alimentari partner, le aziende detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali tale soggetto esercita il controllo vengono considerate come unico soggetto aderente al partenariato. Si considerano controllate dal beneficiario le imprese nelle quali lo stesso possiede la maggioranza delle quote³.

Il capofila ed i partner sono ammessi al sostegno per la durata necessaria alla realizzazione del progetto oggetto del presente avviso. In ogni caso al fine di consentire un corretta ed efficiente programmazione dell'utilizzo dei fondi comunitari destinati alla Sottomisura non può protrarsi oltre il **31 dicembre 2020**. La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta l'applicazione delle riduzioni/esclusione previste per lo specifico impegno riportato nell'allegato "A-4".

Non possono far parte della filiera corta le imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C244/02. Durante la fase di realizzazione del progetto, qualora un'impresa partner muti il suo stato e diventi impresa in difficoltà dovrà uscire dal partenariato. Le spese eventualmente sostenute per investimenti effettuati da tale impresa potranno essere riconosciute solo sino alla data della dichiarazione dello stato di difficoltà. Non potranno essere rendicontate e liquidate spese sostenute dal capofila o da partner dopo la data di dichiarazione dello stato di difficoltà.

Art. 8 (Criteri di selezione)

I progetti dei partenariati che si propongono per la costituzione di una filiera corta nei settori individuati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1578 del 28/12/2018 presentati con le

²Ai fini dell'individuazione dell'ubicazione delle unità produttive fa fede quanto riportato nella visura camerale.

³A titolo di esempio, se il Gruppo Operativo fosse esclusivamente composta da aziende di cui le quote di controllo sono detenute dal medesimo soggetto non si avrebbe il numero minimo di due partner ma verrebbe considerata come singolo soggetto non potendo, in quanto tale, beneficiare degli aiuti previsti dalla Sottomisura.

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

modalità ed entro i termini di cui al precedente art. 3, vengono selezionati sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21 giugno 2018.

Al fine di garantire una adeguata qualità dei progetti, i progetti di filiera presentatisaranno considerati finanziabili esclusivamente se raggiungono un punteggio superiore a **25** punti.

Viene redatta una graduatoria di merito dei progetti che superano la soglia minima di **25** punti. Vengono selezionati e ammessi a beneficiare degli aiuti i progetti di filiera che raggiungono il punteggio più alto, sino a concorrenza delle risorse disponibili.

In caso di parità di punteggio le risorse disponibili verranno ripartite in proporzione tra i partneriati che hanno il medesimo punteggio.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
Completezza del partenariato: fino a un massimo di 40 punti		
Completezza del partenariato	-	10 punti per ognuna delle componenti la filiera presenti nel partenariato: fase agricola, fase di raccolta e condizionamento, fase di prima trasformazione, fasi successive di trasformazione; (nel rispetto della logica di filiera che vuol favorire l'integrazione tra soggetti diversi, se un unico soggetto effettua più fasi viene attribuito, comunque un punteggio pari a 10)
Ricadute dell'integrazione di filiera sui produttori di base: fino ad un massimo di 10 punti		
Presenza di contratti di coltivazione/conferimento	-	0,1 Punti per ogni azienda agricola contrattualizzata/conferente (max 5 punti)
Previsione nei contratti di una maggiorazione rispetto ai normali prezzi di mercato	-	5 Punti se presente

Per le domande ammesse a finanziamento, le proposte di investimento dei singoli partner verranno valutate e ordinate secondo i criteri previsti dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 o dal bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n.11225 del 30/10/2017, a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila. Il verbale riportante l'esito di tale istruttoria verrà registrato nella procedura regionale SIAR.

**Art. 9
(Condizioni per l'aiuto)**

9.1 - COSTI AMMISSIBILI

Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avvisole spese previste dall'articolo 45 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013 esclusivamente per operazioni direttamente connesse alla coltivazione, raccolta, condizionamento e trasformazione dei cereali in prodotti destinati all'alimentazione umana limitatamente alle fasi del processo di trasformazione che non alterano la natura di prodotto allegato I del trattato. Il capofila, beneficiario, deve, comunque, dimostrare di effettuare anche le fasi di lavorazione successive che generano prodotti non allegato I del trattato, comunque necessarie a rendere il prodotto finale pronto per il mercato, anche se tali fasi non sono finanziabili.

Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 "le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione".

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

Non sono, in ogni caso, considerati investimenti direttamente connesse alla coltivazione, raccolta, condizionamento e trasformazione dei cereali, e non sono, quindi ammissibili, i seguenti investimenti immobiliari:

- i locali direzionali da adibire a uffici aziendali, mensa, spogliatoi;
- immobili da adibire al rimessaggio delle macchine aziendali o a magazzino dei mezzi di produzione (concimi, sementi, ecc.). Sono ammessi silos per lo stoccaggio dei cereali in quanto facenti parte di un programma che prevede investimenti per il condizionamento, trasformazione in prodotti destinati all'alimentazione umana.
- opere di miglioramento fondiario e la realizzazione di drenaggi, strade poderali e altre opere di sistemazione della viabilità e della logistica aziendale.

L'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- i. le opere edili per la costruzione di silos da adibire alla conservazione dei cereali realizzati da partner aziende agricole sono ammissibili a condizione che il volume della spesa non superi 10 volte la PST delle produzioni di cereali da condizionare/conservare e che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni di condizionamento/conservazione, in misura pari ad almeno il 70% della spesa totale comprensiva delle opere edili;
- ii. per investimenti di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del Reg. UE n. 1305/2013 effettuati da partner aziende agricole la spesa è ammissibile solo per attrezzature finalizzate alla lavorazione, semina, trattamento e raccolta di cereali ad esclusione delle trattrici e delle macchine semoventi non destinate esclusivamente alla cerealicoltura. In ogni caso, quando presenti, il valore non può superare i limiti dei "costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa" riportati nell'allegato al bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 come integrato e modificato con successivi atti;
- iii. non sono, in ogni caso, ammissibili gli interventi di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 effettuati da partner aziende agricole in fabbricati utilizzati per usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera i). Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili se utilizzati per usi diversi da quelli previsti alla lettera i), immobili che condividano fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici o sono adiacenti condividendo una o più pareti.

Gli immobili, le macchine, gli impianti e le attrezzature debbono essere, alla data del controllo sul posto propedeutico al pagamento del saldo, funzionanti e funzionali. Quando trattasi di immobili deve essere evidente la presenza di macchine, attrezzature, dotazioni e quant'altro necessario a svolgere le funzioni per le quali è stato richiesto e concesso il sostegno.

Per alcune categorie di investimenti sono previste le seguenti specifiche condizioni:

- per le tipologie di macchinari acquistati nell'ambito di investimenti effettuati dalle aziende agricole partner, valgono le limitazioni descritte nell'allegato "A4" al bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017. Il mancato rispetto di tali limiti determina l'inammissibilità della spesa. Tutte le macchine e attrezzature oggetto di sostegno devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni documentata da apposita certificazione rilasciata dal produttore. Con particolare riferimento alle macchine agricole, oltre ad una certificazione attestante la conformità secondo quanto previsto al paragrafo precedente, la macchina dovrà essere dotata di marcatura CE, di targhetta d'identificazione e di certificato d'omologazione e conformità alle norme CE attestante che la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), EN (europee), ISO (internazionali) relative agli aspetti di sicurezza.

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

- non sono ammissibili interventi su impianti irrigui.
- non sono ammissibili investimenti per impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili in quanto non direttamente connessi alla produzione di cereali destinati all'alimentazione umana.

Le spese di cui all'art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13 sono riconosciute ammissibili, per gli investimenti immobiliari, nei limiti massimi stabiliti nei rispettivi bandi adottati con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 per la Tipologia di Intervento 4.1.1 e con Determinazione Dirigenziale n.11225 del 30/10/2017 per la Tipologia di Intervento 4.2.1, a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila, fino all'ammontare computato sulla base dei criteri previsti dal DM 140/2012. Al link <http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/> è possibile trovare uno schema di calcolo delle parcelle sulla base del citato decreto ministeriale.

Per gli investimenti mobiliari e fissi per destinazione tali spese non possono superare l'importo corrispondente ad un'aliquota del 3%.

Con la domanda di pagamento il capofila e i partner che hanno realizzato le operazioni dovranno allegare, oltre alle fatture ed ai relativi bonifici, un prospetto del calcolo delle parcelle dei professionisti intervenuti nella realizzazione del programma di investimenti utilizzando le singole voci di spesa desunte dalle tabelle in allegato al DM 140/2012. La spesa ritenuta ammissibile sarà quella corrispondente al valore inferiore tra l'importo della fattura e quello del prospetto di calcolo della parcella o, se superiori, gli importi risultanti ammissibili secondo i massimali.

Tutti gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale, così come previsto dall'articolo 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso le seguenti spese:

- gli investimenti per immobili, macchine o attrezzature non correlate alla coltivazione, trattamento, raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di cereali e di loro trasformati destinati all'alimentazione umana;
- l'IVA;
- l'acquisto di beni immobili, incluso i terreni;
- le spese per demolizioni;
- gli interessi passivi e oneri finanziari inclusi i costi per le fidejussioni;
- le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora, diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- le recinzioni;
- i semplici investimenti di sostituzione;
- gli impianti ed attrezzature usati;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion, furgoni e le autovetture, indipendentemente dall'uso, sia esclusivo che promiscuo;
- l'acquisto di mobili, arredamenti e oggettistica;
- le spese di gestione inclusi gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento delle ritenute di legge;
- i beni per i quali i titoli di spesa non risultano interamente pagati.

9.2 - INTENSITÀ E LIMITI DELL'AIUTO

Per le operazioni di investimento proposte dal capofila e dai partner, ai sensi dell'art. 35 (6) del Reg. UE n. 1305/2013, che riguardando operazioni oggetto di sostegno che rientrano tra quelle previste da una specifica Misura o Sotto-misura del programma, si applicano le aliquote di sostegno e soglie previste dall'allegato II al Reg. UE n. 1305/2013 così come modulate dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 e dal bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017.

9.2.1 - Anticipi

È prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno, a fronte di presentazione di garanzia come previsto al paragrafo 8.1 del programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

Art. 10 (Impegni)

Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme Comunitarie, Nazionali e Regionali il legale rappresentante del partenariato che intende costituire la filiera cortas'impegna, in nome e per conto del partenariato:

- a dare ampia pubblicità all'intenzione di costituire il partenariato al fine di dare opportunità di adesione ai potenziali agricoltori interessati;
- a realizzare il progetto di filiera per le finalità di cui all'art. 1 del presente avviso;
- a costituire un'associazione temporanea di scopo davanti a un notaio secondo quanto previsto al paragrafo 4.3 del presente avviso;
- a stipulare i contratti ovvero a ritirare i prodotti dei soci conferenti secondo quanto previsto dal paragrafo 7.2 del presente avviso;
- ovvero, per le società cooperative, ad ammettere i partner tra i soci e ad apportare le modifiche statutarie necessarie a rendere lo statuto conforme a quanto previsto dal presente avviso.

Il capofila ed i partner, ognuno per le operazioni di propria competenza, si impegnano:

- a presentare tramite SIAR le documentazioni previste dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 e dal bando al bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017 a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila per la trasformazione o, qualora il capofila o i partner siano già titolari di domande ammesse ma non finanziate presentate ai sensi di precedenti bandi a valere sulle tipologie d'intervento 4.1 e 4.2, a proporre nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla nuova domanda SIAR contenente i soli investimenti conformi al presente avviso, per i quali verrà mantenuta la data di eleggibilità delle spese della precedente domanda, una rettifica della vecchia domanda escludendo gli investimenti per i quali si richiede il sostegno ai sensi della Tipologia di intervento 16.4.1 azione b2.
- a rispettare gli impegni e le condizioni specifiche previste dalla pertinente Sottomisura come specificate nei rispettivi bandi adottati con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017, per la Tipologia di Intervento 4.1.1, e con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017, per la Tipologia di Intervento 4.2.1, a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila.

**Art. 11
(Domande e documentazione)**

11.1 – Domanda di sostegno

Il capofila del partenariato che intende costituire una filiera corta, come unico intermediario che acquista direttamente dai produttori agricoli coinvolti, presenta una domanda di sostegno ai sensi della Misura 16 Sottomisura 16.4 Tipologia d'intervento 16.4.1 Azione b2) utilizzando la procedura SIAR ed invia la domanda, debitamente firmata unitamente agli allegati A1 e A2 debitamente compilati, **entro il 12 aprile 2019**, all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.

Gli allegati A1 e A2 potranno essere integrati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno.

Nell'allegato A2 alla domanda il capofila dovrà indicare l'elenco delle aziende con le quali il capofila intende stipulare i contratti di acquisto dei cereali, le quantità che si prevede di acquistare, gli ettari coinvolti ed eventuali condizioni più vantaggiose rispetto ai normali prezzi di mercato. Ovvero, per le cooperative, indicare i soci conferenti i prodotti oggetto della filiera corta e tutte le informazioni necessarie in ordine alle quantità che si prevede di conferire e gli ettari coinvolti. Nel medesimo allegato A2 vengono indicati gli investimenti che i partner intendono sostenere.

Alla domanda di sostegno andrà allegata una scrittura privata sottoscritta dal capofila e dai partner che intendono realizzare investimenti che sarà formalizzata come ATS con atto notarile in caso di ammissione agli aiuti. Qualora i soggetti proponenti facciano già parte di un soggetto cooperativo regolarmente costituito debbono inviare una delibera del competente organo societario che impegna formalmente ad accogliere come soci gli eventuali partner che non sono ancora associati oltre che l'impegno a stipulare i contratti per il ritiro del prodotto, ovvero, a modificare le norme statutarie prevedano l'obbligo del conferimento e del ritiro per i prodotti per i quali è costituita la filiera corta.

11.2 – Documentazioni

Entro il termine di **90 giorni dalla comunicazione di ammissibilità del progetto di filiera** seguito della selezione della domanda di sostegno, il capofila dovrà inviare alla regione, tramite procedura informatica SIAR, copia dei contratti di acquisto dei cereali stipulati contenenti le quantità che si prevede di acquistare, le condizioni di acquisto e gli ettari coinvolti. Entro il medesimo termine il capofila dovrà inviare copia dell'atto costitutivo dell'ATS costituita secondo quanto previsto all'art. 4 paragrafi 4.3 e 4.4 e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4. Ovvero, per le società cooperative già costituite, qualora non sia prevista la stipula dei contratti ma il solo obbligo del conferimento, copia del libro soci che dimostra lo status di socio di tutti i soggetti coinvolti, oltre che l'eventuale adeguamento dello statuto con l'obbligo del conferimento e del ritiro per i prodotti per i quali è costituita la filiera corta. La modalità con la quale il capofila trasferisce ai partner la quota di contributo pubblico spettante in funzione degli investimenti rendicontati ed ammessi deve risultare da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il medesimo termine il capofila e i singoli partner che intendono realizzare investimenti devono inviare, mediante procedura SIAR, le documentazioni previste dal bando Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 e dal bando Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017 a seconda della tipologia di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila per la trasformazione.

Qualora il capofila o i partner siano già titolari di domande ammesse ma non finanziate presentate ai sensi di precedenti bandi a valere sulle tipologie d'intervento 4.1 e 4.2, a proporre nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla nuova domanda SIAR contenente i soli investimenti conformi al presente avviso, per i quali verrà mantenuta la data di eleggibilità delle spese della precedente domanda, una rettifica della vecchia domanda escludendo gli investimenti per i quali si richiede il sostegno ai sensi della Tipologia di intervento 16.4.1 azione b2.

Il mancato inoltro della rettifica della domanda presentata a valere su un precedente bando, in presenza di una nuova domanda a valere sulla filiera, si configura come violazione dell'impegno

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

sostanziale a non richiedere un doppio finanziamento e comporta l'esclusione di entrambe le domande.

Le domande di sostegno ed eventuali domande di rettifica vanno compilate utilizzando la procedura informatica – misura 4 – Tipologia di Intervento 4.1.1 e Tipologia di Intervento 4.2.1 – presente nel portale SIAR.

11.3 – Domande di pagamento

Il capofila beneficiario può presentare, entro 9 (nove) mesi dalla ricezione del nulla osta, una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato, o, in alternativa, uno Stato di Avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% delle operazioni ammesse a sostegno.

La domanda di pagamento del saldo del contributo concesso deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta l'applicazione delle riduzioni/esclusione previste per lo specifico impegno riportato nell'allegato "A-4".

Le domande di pagamento (Anticipo, SAL e Saldo) vanno presentate utilizzando la procedura SIAN ed inviate, debitamente firmate, insieme alla documentazione prevista, in formato digitale, tramite il cassetto elettronico SIAR o, in alternativa, qualora questo non sia ancora funzionante, mediante PEC all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.

Ai sensi dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013 alla domanda di anticipo va allegata una garanzia fideiussoria a favore di Agea pari al 100% dell'importo richiesto. La scadenza della garanzia è quella prevista dal nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (ultimazione lavori) rinnovabile automaticamente di anno in anno, fino a cinque annualità o sino allo svincolo della stessa da parte dell'Organismo Pagatore AGEA. La garanzia fideiussoria deve essere redatte secondo lo schema diffuso dall'OP – AGEA e prodotta in originale cartaceo al Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese Agricole.

Qualora lo Stato di Avanzamento Lavori riguardi operazioni per le quali non sussistono le condizioni di funzionalità il beneficiario deve accompagnare il SAL con una garanzia fideiussoria prestata a favore della regione da compilare su apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione.

Unitamente alle domande di pagamento del SAL e del Saldo va presentato l'allegato A3 al presente avviso, debitamente compilato.

La domanda di pagamento presentata dal capofila deve essere corredata dalle documentazioni previste dal bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 e dal bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017 a seconda della tipologie di investimenti.

Nel caso in cui un progetto per il quale è stata pagata una domanda di anticipo, si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo concesso nella domanda di sostegno, occorre recuperare gli interessi legali sulla parte eccedente l'anticipo erogato.

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'anticipo sino alla domanda di presentazione del saldo (circolare Agea n. 39 /2017).

Art. 12 (Procedimento)

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese Agricole, Responsabile di misura, individua nel Responsabile della Sezione Interventi per lo sviluppo delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali il Responsabile del procedimento.

Richieste di chiarimenti ed informazioni

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese agricole. Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della pubblica amministrazione non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla forma scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura16> .

Le fasi del procedimento vengono individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di sostegno
- 2) Istruttoria domande di sostegno
- 3) Ammissione/diniego
- 4) Raccolta documentazioni di cui al paragrafo 11.2
- 5) Istruttoria documentazioni di cui al paragrafo 11.2 e controllo amministrativo
- 6) Ammissione/diniego
- 7) Acquisizione domande di pagamento e istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 8) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 9) Pagamento

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list). Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Il Responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di sostegno assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di sostegno e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella scheda allegato A1 e nell'allegato A2, di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento cura i rapporti con il capofila e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

L'istruttoria si conclude proponendo al responsabile di Misura la ricevibilità/ammissibilità o irricevibilità/inammissibilità della domanda di sostegno.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande di sostegno ricevibili e quindi ammesse o irricevibili.

Gli atti adottati vengono notificati, tramite PEC, ad ogni capofila del partenariato proponente. Per i partenariati le cui domande di sostegno risultano ricevibili viene, inoltre, inviata la comunicazione di ammissione sottoscritta dal Responsabile di misura nella quale vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione del progetto ai fini della seconda fase di selezione.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Il Responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda, di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento cura i rapporti con il singolo beneficiario e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

L'istruttoria si conclude proponendo al responsabile di Misura la ricevibilità/ammissibilità o irricevibilità/inammissibilità della domanda.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ricevibili e quindi ammesse o irricevibili.

Gli atti adottati vengono notificati, tramite PEC, ad ogni capofila beneficiario. Per i capofila beneficiari cui domande di aiuto risultano ricevibili, inoltre, inviato il nulla-osta sottoscritto dal Responsabile di misura nel quale vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di realizzazione del progetto ed i termini di presentazione delle domande di pagamento. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, ritorna tramite PEC al Responsabile di misura.

Responsabilità per la fase 7:

Per le domande di pagamento il Responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5). Il funzionario incaricato volge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento curai rapporti con il singolo beneficiario e/o con il personale qualificato da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttorio per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 8:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande liquidabili, quelle parzialmente liquidabili e quelle rigettate provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 9:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

**Art. 13
(Termini del procedimento)**

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile	Atto finale
Verifica ricevibilità e completezza delle domande di sostegno	Ricevimento domande di sostegno	15	Responsabile procedimento	Check-list di ricevibilità – richiesta regolarizzazione
Regolarizzazione domande di sostegno	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Responsabile procedimento	Check-list di completezza documentale
Istruttoria domande di sostegno complete, controllo amministrativo, proposta di ammissibilità/rigetto	giorno successivo fase precedente	30	Responsabile procedimento	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Atto che dichiara ammissibilità/inammissibilità.	giorno successivo fase precedente	5	Responsabile di misura	Atto di ammissione/esclusione
Invio comunicazione di ammissione/diniego domanda di sostegno	Data adozione atto di ammissione/diniego	10	Responsabile di misura	PEC
Verifica ricevibilità e completezza documentazione prevista al Paragrafo 11.2 relativa ai singoli partner	Ricevimento domanda	15	Responsabile procedimento	Check-list di ricevibilità – richiesta regolarizzazione
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Responsabile procedimento	Check-list di completezza documentale
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di ammissibilità/rigetto	giorno successivo fase precedente	30	Responsabile procedimento	Proposta di ammissibilità / inammissibilità investimenti proposti dai partner
Atto che dichiara ammissibilità/inammissibilità.	giorno successivo fase precedente	5	Responsabile di misura	Atto di ammissione/esclusione

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile	Atto finale
Invio comunicazione di concessione/diniego	Data adozione atto di concessione/diniego	10		PEC
Raccolta e istruttoria domanda pagamento anticipo	Giorno di ricezione della domanda completa e della conferma validità fideiussione	15	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipo e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	5	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione e fidejussioni
Invio degli Elenchi all'Organismo pagatore	Giorno successivo alla ricezione degli elenchi	5	Autorità di gestione	Invio elenchi di liquidazione e fidejussioni all'OP
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione anticipo	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Raccolta e istruttoria domanda pagamento stato avanzamento lavori	Giorno di ricezione della domanda completa	30	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento Stato avanzamento lavori e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	5	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori
Invio degli Elenchi all'Organismo pagatore	Giorno successivo alla ricezione degli elenchi	5	Autorità di gestione	Invio elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori all'OP
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione stato d'avanzamento lavori	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo	Giorno di ricezione della domanda completa	45	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio proposta di pagamento/recupero
Autorizzazione pagamento saldo/recupero e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	5	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione saldo/proposte recupero
Invio degli Elenchi all'Organismo pagatore	Giorno successivo alla ricezione degli elenchi	5	Autorità di gestione	Invio elenchi di liquidazione e fidejussioni all'OP
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fideiussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

**Art. 14
(Disposizioni finanziarie)**

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della Misura 16 Sottomisura 16.4 Tipologia d'intervento 16.4.1 azione b2) che incentiva la costituzione di una filiera corta per la valorizzazione dei cereali destinati all'alimentazione umana si farà fronte con le risorse individuate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1578 del 28/12/2018 pari a Euro 2.600.000 di spesa pubblica. Tale somma va a coprire i costi per investimenti nelle aziende agricole partner Tipologia di Intervento 4.1.1 sino alla concorrenza massima di Euro 800.000,00 e quanto ad Euro 1.800.000,00 per la realizzazione degli investimenti nelle fasi di trasformazione e commercializzazione Tipologia di Intervento 4.2.1 realizzati dal capofila.

**Art. 15
(Varianti e proroghe)**

Per i dettagli relativi alle varianti e proroghe valgono le disposizioni previste dal bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 e dal bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017 a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila per la trasformazione .

**Art. 16
(Controlli e sanzioni)**

Alle domande finanziate a valere sul presente avviso si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017, in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali.

L'allegato A alla delibera citata contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n.640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentario e Forestali recante: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni specifici della sottomisura 16.4, tipologia di intervento 16.4.1 azione b2, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L'allegato "A-4" al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici.

Nel caso vengano comminate sanzioni rispetto ad inadempimenti relativi alla domanda di sostegno per la costituzione della filiera corta, le eventuali riduzioni si applicano al valore complessivo del progetto ammesso al sostegno e vanno a ridurre, in proporzione, gli importi da liquidare al capofila ed ai partner.

Per i dettagli relativi alle sanzioni per le operazioni d'investimento valgono le disposizioni contenute nel bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017 ed in particolare nell'allegato A 14 relativamente all'Impegno essenziale n. 1 ed agli Impegni accessori n. 5, 6, 7 e 8 e nel bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11225 del 30/10/2017 ed in particolare nell'allegato A 10 relativamente all'Impegno essenziale n. 1 ed agli Impegni accessori n. 5, 6, 7 e 8 a seconda della tipologie di investimenti afferenti le aziende agricole partner o il capofila per la trasformazione. Nel caso vengano comminate sanzioni per inadempimenti su operazioni proposte dal capofila o da partner, le eventuali riduzioni si applicano esclusivamente alla domanda del soggetto sanzionato.

**Art. 17
(Accertamento delle violazioni)**

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede, fatta salva la segnalazione alle competenti autorità qualora le infrazioni abbiano rilevanza penale, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

**Art. 18
(Informazione e pubblicità)**

Il capofila ed i partner beneficiari di aiuti ai sensi del presente avviso sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla sottomisura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura, Unione europea, Stato e Regione Umbria. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi del Gruppo Operativo ed, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal **Manuale operativo** in merito agli **obblighi di informazione** approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile al link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>.